

CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE RELATIVO AL COMPLESSO DEL PATRIMONIO AGRICOLO-FORESTALE DELLA REGIONE TOSCANA DENOMINATO "ALPE DELLA LUNA", IN GESTIONE DELEGATA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA (CUP ARTEA 909612).
IMPORTO A BASE DI GARA € 99.960,00 IVA esclusa

SOMMARIO

- Articolo 1. [Prestazioni oggetto dell'appalto](#)
- Articolo 2. Riferimenti normativi
- Articolo 3. Modalità di redazione del servizio, specifiche tecniche e prodotti finali
1. Fase di analisi
 - 1.a Verifica ed aggiornamento catastale
 - 1.b Rilievi di campagna di tipo descrittivo e di aggiornamento cartografico
 - 1.c Rilievi dendrometrici
 - 1.d Studi accessori
 2. Fase di sintesi
 3. Prodotti finali oggetto del servizio
- Condizioni specifiche della fornitura
- Articolo 4. Stipula del contratto
- Articolo 5. Durata dell'incarico
- Articolo 6. Valore stimato complessivo dell'appalto
- Articolo 7. Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico
- Articolo 8. Obblighi dell'appaltatore
- Articolo 9. Subappalto
- Articolo 10. Obblighi dell'Amministrazione appaltante e verifiche
- Articolo 11. Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni e modalità di pagamento
- Articolo 12. Verifiche tecniche e verifica di conformità degli elaborati finali
- Articolo 13. Incompatibilità riservatezza e proprietà
- Articolo 14. Responsabilità
- Articolo 15. Garanzie
- Articolo 16. Inadempimenti, penalità, esecuzione in danno
- Articolo 17. Vicende soggettive inerenti l'appaltatore
- Articolo 18. Cause di risoluzione del contratto
- Articolo 19. Recesso unilaterale dell'Amministrazione appaltante
- Articolo 20. Risoluzione di controversie
- Articolo 21. Clausola di rinvio
- Articolo 22. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
- Articolo 23. Accettazione espressa di clausole contrattuali

Articolo 1. Prestazioni oggetto dell'appalto

Il presente capitolato regola le attività e gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Amministrazione e il concorrente aggiudicatario del servizio tecnico.

E' oggetto dell'incarico la redazione del Piano di Gestione Forestale (PGF) relativo al complesso del Patrimonio Agricolo-Forestale della regione Toscana denominato "Alpe della luna", in gestione delegata all'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, ai sensi della L.R.39/2000 e s.m.i.

Il servizio include, oltre la consegna del PGF completo di tutti gli elaborati previsti, anche l'assistenza tecnica sino all'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni. Nell'ambito di tale assistenza rientrano anche eventuali modifiche e integrazioni, successive alla consegna, che si dovessero rendere necessarie ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

Il complesso è già stato interessato da precedenti pianificazioni. La presa visione di ulteriore documentazione relativa ai precedenti piani di gestione del complesso può essere effettuata secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara.

Gli elaborati di piano e ogni altro documento inerente attività di ricerca, studi e progetti condotti all'interno dei complessi saranno messi a disposizione dell'aggiudicatario.

L'appalto sarà stipulato "a corpo" e l'importo contrattuale resta fisso e invariabile.

Modeste variazioni della superficie pianificata legate a eventuali variazioni della consistenza catastale intervenute negli ultimi anni per effetto di frazionamenti o alienazioni, non incideranno sull'importo dell'incarico.

Le prestazioni di servizi di cui si compone l'appalto appartengono ad un'unica categoria principale, e non vi sono prestazioni secondarie.

L'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara è formulata sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

Articolo 2. Riferimenti normativi

Il PGF deve essere redatto nel rispetto degli obiettivi definiti all'articolo 1 comma 2, lettera c) della L.R.39/2000 e s.m.i. e delle finalità di cui all'Articolo 2 della stessa legge.

I contenuti e i prodotti del PGF dovranno risultare conformi rispetto alle definizioni, ai contenuti e alle norme della **L.R. 39/2000 e s.m.i.**(di seguito Legge Forestale regionale) e del **D.P.G.R. 48r/2003 e s.m.i.** (di seguito Regolamento forestale regionale). Si richiama in particolare quanto previsto dagli Art. 30 e 44 del Regolamento Forestale.

La procedura di redazione e di condivisione del PGF dovrà fare riferimento a quanto indicato nel Decreto n. 22 del 8/3/2021 di Ente Terre Regionali Toscane recante l'approvazione del manuale operativo "Riferimenti tecnici per la redazione del PGF di gestione del Patrimonio Agricolo-Forestale della Regione Toscana".

I contenuti, i prodotti e le banche dati del PGF, per quanto non dettagliato e disciplinato nei documenti di gara dovranno fare riferimento al manuale operativo "Riferimenti tecnici per la redazione del PGF di gestione del PAFR" (di seguito riferimenti tecnici regionali) di cui al Decreto RT 11 novembre 2004, n. 6679 e s.m.i.

Costituiscono ulteriori riferimenti normativi a cui il PGF dovrà conformarsi:

- D.Lgs. n.34 del 3.04. 2018 “Nuovo Testo Unico Forestale” e relativi Decreti attuativi
- Normativa europea, nazionale e regionale vigente per le riserve regionali (inclusi eventuali regolamenti che ne disciplinano la gestione) e i Siti Natura 2000, con particolare riguardo a quanto previsto dalle misure conservazione sito-specifiche e dagli eventuali piani di gestione; nonché la normativa ai fini della Valutazione d’incidenza ecologica prevista ai sensi degli Art. 87 e 88 della L.R. 50/2015
- Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT) della Regione Toscana per le parti attinenti e con particolare riferimento alle zone eventualmente soggette a vincolo paesaggistico per decreto ai sensi dell’Art.136 del D.Lgs 42/2004

Piani specifici di prevenzione AIB e altri piani settoriali e/o locali e di indirizzo territoriale

- Standard di Gestione Forestale Sostenibile secondo gli schemi PEFC e FSC al fine di garantire la conformità dei contenuti e degli interventi previsti, nella prospettiva dell’eventuale acquisizione delle relative certificazioni.
- Normativa relativa ad altre istituzioni quali ad esempio le oasi faunistiche per le porzioni interessate e ogni altra norma vigente per le aree soggette a vincoli (paesaggistico, storico, culturale, monumentale ecc.)

Poiché il PGF è oggetto di finanziamento PSR, si richiamano, sia ai fini dei contenuti, sia ai fini del rispetto delle tempistiche, anche:

- Bando sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, approvato con Decreto Regione Toscana n. 2093/2017 e s.m.i,
- Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento approvate con Decreto del Direttore di Artea n. 63 del 28 Giugno 2016 e s.m.i.

Costituiscono riferimento tecnico da assolvere integralmente anche:

- tutti i Contenuti, le indicazioni, le prescrizioni, i prodotti ed elaborati in qualsiasi tipo di formato, contenuti nella documentazione del bando di gara e in particolare sul presente disciplinare tecnico,
- proposta tecnica del concorrente presentata in sede di offerta di gara

Articolo 3. Modalità di redazione del servizio, specifiche tecniche e prodotti finali

Il PGF deve risultare pienamente conforme ai riferimenti normativi e tecnici elencati nel precedente paragrafo; nell’esecuzione della prestazione devono essere rispettate tutte le prescrizioni normative europee, nazionali e regionali in materia di pianificazione forestale nonché tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente e nel presente capitolato.

Il PGF deve coordinarsi e, ove necessario, conformarsi con gli eventuali altri piani e regolamenti vigenti per l’area interessata, quali ad esempio: il Piano di Gestione dei siti della Rete Natura 2000 e in loro mancanza con le Misure di conservazione regionali (con particolare riferimento agli habitat forestali e alle specie d’interesse comunitario ivi ospitate, o sito-specifiche, tenuto conto delle priorità istituzionali di protezione di ciascun sito); i regolamenti delle riserve regionali, il Piano strutturale e il Piano Paesistico regionale (PIT), il Piani specifici di prevenzione AIB, dove presenti ed ogni altro eventuale piano di settore.

Nella realizzazione del servizio e nella redazione dei prodotti finali dovranno altresì essere debitamente considerate eventuali esperienze di gestione, di ricerca e progetti condotti nei complessi anche al fine di favorire l'applicazione di buone pratiche di gestione agro-forestale e ambientale.

Il PGF dovrà prevedere la pianificazione degli interventi per un arco temporale di **15 anni silvani** conformemente alle vigenti disposizioni regionali.

La redazione del PGF si svolgerà in due fondamentali distinte fasi:

1. Fase di analisi

Il complesso forestale è già stato oggetto di precedenti pianificazioni, pertanto ai fini dell'acquisizione del quadro conoscitivo iniziale saranno messi a disposizione dell'affidatario gli elaborati di piano disponibili presso il competente servizio dell'Unione Montana. Il nuovo piano di gestione dovrà basarsi in particolare sulla maglia del particellare forestale già approntato, le modifiche ai confini delle particelle (di seguito PF) dovranno essere limitate ai soli casi necessari ad es. per adeguamenti ai limiti di aree protette, correzione di errori e rettifiche per una più esatta corrispondenza ai limiti fisiografici (strade, corsi d'acqua ecc.) e catastali; le modifiche alla maglia delle sottoparticelle (di seguito SF) invece potranno essere più significative in relazione alla necessità di una più esatta individuazione e aggiornamento dei limiti fisionomico-colturali delle formazioni. L'unità di gestione di riferimento è costituita dalla SF con dimensione minime solitamente non inferiori ai 2000 mq. In sede di pianificazione degli interventi sarà in ogni caso possibile la suddivisione di questa unità in due o più poligoni (anche vettoriali) quando si rendono necessari interventi diversi in termini di tipologia e/o tempistica di realizzazione.

Nel dettaglio la fase di analisi comprenderà le seguenti principali attività

1.a Verifica ed aggiornamento catastale

Aggiornamento della proprietà costituente il complesso forestale in termini di particelle catastali (file vettoriale a poligoni), a seguito delle variazioni intervenute nel tempo per effetto di alienazioni, permuta e frazionamenti. A seguire verifica e riallineamento ove necessario dei limiti esterni del particellare forestale (a contatto con altre proprietà) ai confini definiti dal catastale vettoriale.

Precisazioni per il calcolo delle superfici delle PF e SF (superfici forestali): per ogni SF devono essere indicate la superficie totale, la superficie relativa alle eventuali tare e la superficie netta. La superficie totale dovrà essere determinata a partire dalla superficie catastale eseguendo un'operazione di "overlay" vettoriale tra i layer relativi al particellare catastale e forestale. La superficie delle PF sarà data dalla somma delle superfici delle SF che la compongono.

1.b Rilievi di campagna di tipo descrittivo e di aggiornamento cartografico

Verifica, aggiornamento e integrazione cartografici dei limiti del particellare forestale, della viabilità forestale, dei fabbricati, delle infrastrutture e di tutti gli altri elementi di interesse previsti dai riferimenti tecnici regionali (emergenze, dissesti ecc.) con contestuale raccolta/aggiornamento delle rispettive schede descrittive e banche dati alfanumeriche (attributi qualitativi e quantitativi previsti dai riferimenti tecnici regionali inclusi eventuali aggiornamenti successivi alla pubblicazione del bando).

Il rilievo della viabilità con raccolta di attributi descrittivi previsto dai riferimenti tecnici regionali deve essere effettuato per le strade camionabili principali e secondarie, e le strade forestali carrozzabili ed eventualmente per le piste forestali di maggiore rilevanza, in particolare quando sia necessario prevedere interventi a loro carico.

1.c Rilievi dendrometrici

I rilievi dendrometrici dovranno essere finalizzati in particolare alla stima della provvigione e della ripresa legnosa degli interventi, pertanto dovrà essere prevista una stratificazione del complesso con una quantificazione dei rilievi per strato, mirata ad indagare maggiormente le formazioni forestali suscettibili di intervento nel periodo di validità del piano. Inoltre a scala di complessa e di complesso dovranno essere stimati la provvigione, la ripresa e gli incrementi necessari per la definizione del saggio di utilizzazione e degli altri parametri quantitativi richiesti dagli schemi di GFS ai fini della verifica della sostenibilità del prelievo legnoso.

I parametri dendrometrici da riportare sulla scheda descrittiva di ogni sottoparticella forestale includeranno obbligatoriamente almeno: diametro medio, altezza media, altezza dominante, provvigione/ha provvigione totale e, per le formazioni indagate con appositi rilievi l'area basimetrica/ha. Nelle formazioni oggetto d'intervento dovranno essere stimati anche la provvigione e la ripresa all'anno di intervento, sia riferiti all'ettaro che totali.

Le aree andranno distribuite sulle formazioni forestali secondo la stratificazione dei soprassuoli e la suscettibilità all'esecuzione di interventi selvicolturali durante il periodo di validità del PGF.

L'esecuzione di un maggior numero complessivo di ads e di altri tipi di rilievo dendroauxometrico quali aree relascope (semplici o con cavallettamento), aree dimostrative degli interventi di maggiore superficie da effettuare per la rappresentazione sul terreno dei principali moduli d'intervento e altri rilievi integrativi così come il ricorso a metodologie innovative quali elaborazione dati da voli lidar, immagini satellitari ecc. dovranno essere indicati in sede di offerta tecnica e saranno oggetto di valutazione secondo quanto specificato nel disciplinare di gara.

1.d Studi accessori

Non si prevede la realizzazione di nuovi studi accessori rispetto a quelli già disponibili sui precedenti piani (vegetazionale, pedologico, faunistico), tuttavia per le porzioni di ciascun complesso interessate da Siti Natura 2000 e riserve regionali, in cui si rende necessaria la predisposizione dello Studio d'incidenza o l'acquisizione del relativo nulla osta, in sede di offerta tecnica il proponente specificherà le modalità con cui intende integrare/aggiornare il quadro conoscitivo sulla fauna nonché la correlazione con le attività selvicolturali utile ai fini di una corretta valutazione delle possibili incidenze. Tali modalità saranno oggetto di valutazione secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara.

Tutte le altre banche dati e relativi studi accessori disponibili sui precedenti piani di gestione potranno essere semplicemente riversati tal quali sul nuovo PGF.

1.e Approfondimenti sullo stato fitosanitario delle foreste e i danni conseguenti a eventi meteo-climatici

L'appaltatore dovrà svolgere i necessari approfondimenti – le cui modalità sono state indicate dal medesimo in sede di gara - sullo stato fitosanitario delle foreste (con riferimento alle principali specie forestali che contraddistinguono ciascun complesso) e i danni occorsi e tuttora in atto per effetto di eventi meteorici avversi e cambiamenti climatici. Tali modalità saranno oggetto di valutazione secondo quanto specificato nel disciplinare di gara.

Al completamento della Fase 1, i risultati delle analisi condotte saranno condivisi con la committenza e con gli altri enti coinvolti nell'iter di approvazione dei piani anche al fine di affrontare preventivamente

eventuali criticità e delineare le proposte gestionali in linea con quanto previsto dalle direttive regionali di cui alla D.G.R.T. n. 1099 del 14.10.2002 e s.m.i.

2. Fase di sintesi

Questa fase comprende la definizione delle forme di gestione, delle comprese, degli interventi e delle riprese, con predisposizione di tutti i prodotti finali del PGF in conformità a quanto previsto dai riferimenti tecnici regionali vigenti e con gli ulteriori dettagli e integrazioni previsti dal presente capitolato e specificate per ciascun prodotto all'interno del paragrafo seguente.

Le pratiche gestionali dovranno coniugare la sostenibilità socio-economica con la salvaguardia ambientale, la tutela del suolo dall'erosione e dai dissesti, la prevenzione del rischio di perdita di biodiversità forestale, del rischio di calamità (quali gli incendi) e migliorare la capacità di immagazzinamento del carbonio atmosferico dei suoli e dei soprassuoli forestali.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella definizione delle comprese, delle modalità d'intervento e delle condizioni di esbosco. Gli interventi dovranno essere definiti dettagliatamente mediante i "moduli descrittivi" previsti dai riferimenti tecnici regionali. Questi contenuti, così come la ripartizione spaziale e temporale dei tagli, dovranno essere oggetto di confronto continuo e concertazione con tecnici del committente al fine di verificare preventivamente le eventuali criticità, nonché la sostenibilità e razionalità della pianificazione.

3. Prodotti finali oggetto del servizio

La consegna finale del PGF comprende i prodotti elencati nella seguente tabella, per quanto non specificato nella descrizione riportata i contenuti e i prodotti del PGF dovranno comunque conformarsi a quanto indicato sui **"Riferimenti tecnici per la redazione del PGF di gestione del PAFR"** (di seguito riferimenti tecnici regionali) di cui al Decreto n. 22 del 8/3/2021 di Ente Terre Regionali Toscane.

Quando non diversamente specificato, i file shp dovranno essere consegnati con sistema di riferimento Gauss Boaga ovest.

Condizioni specifiche della fornitura

Gli elaborati finali consegnati dovranno essere datati e firmati da professionisti abilitati secondo quanto specificato nel disciplinare (firma autografa e timbro o firma digitale in relazione al tipo di formato consegnato).

La consegna completa dei prodotti digitali potrà essere effettuata su supporto USB, DVD o mediante trasferimento con idonei strumenti web accompagnato da lettera di consegna da trasmettere via PEC all'attenzione del responsabile del procedimento.

Gli elaborati cartacei previsti dal prospetto potranno essere consegnati direttamente presso gli uffici dell'Unione Montana.

La fornitura di ulteriori copie finali cartacee eccedenti quelle previste, da effettuarsi solo su richiesta da parte dell'Ente, comporterà il mero rimborso delle sole spese di riproduzione.

Successivamente alla consegna è richiesta la presenza del tecnico responsabile del piano ed eventualmente di altri tecnici esperti e collaboratori in occasione dei sopralluoghi e degli incontri che si renderanno necessari ai fini dell'approvazione del piano.

Articolo 4. Stipula del contratto

Il contratto relativo sarà stipulato secondo lo schema concordato con l'Unione.

L'aggiudicatario è tenuto alla stipula del contratto secondo le modalità e i termini previsti dal Disciplinare di gara.

Ove il rappresentante dell'appaltatore non provveda alla sottoscrizione del contratto senza fornire valida giustificazione, verrà dichiarata la decadenza dell'aggiudicazione.

Gli oneri e le spese di stipula del contratto sono interamente a carico dell'affidatario.

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lett. d) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, per cui il corrispettivo si riferisce alla prestazione complessiva richiesta ed è fisso ed invariabile.

Articolo 5. Durata dell'incarico

La consegna dei prodotti finali del PGF dovrà essere effettuata **entro il 31/01/2022**, al fine di assicurare il rispetto dei tempi previsti per la rendicontazione finale della concessione di aiuto di cui alla Sottomisura 8.5 del PSR 2014-2020.

Ai sensi dell'art. 32, c. 8, del Codice, l'Unione Montana si riserva di dare avvio al servizio in via d'urgenza sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto, secondo le previsioni dell'art. 8, co. 1, lett. a) D.L. n. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020.

La concessione di eventuali proroghe resta in ogni caso vincolata all'eventuale concessione di proroga dei termini previsti per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Si precisa che entro il termine di chiusura il PGF dovrà:

- essere stato adottati dall'Ente;
- essere stato approvati con rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi necessari;
- essere stato rendicontato con presentazione della domanda di pagamento per la Sottomisura 8.5

Articolo 6. Valore stimato complessivo dell'appalto

L'importo a base di gara comprensivo degli oneri previdenziali (c.p.) ed esclusa IVA di legge è pari a € 99.960,00.

L'importo di cui sopra compensa, in modo forfettario, tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni da effettuare, compresa l'indennità chilometrica per l'uso delle proprie vetture sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 7. Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico

Il gruppo di lavoro minimo per l'espletamento del servizio (oltre le figure professionali aggiuntive proposte dall'appaltatore con la propria offerta in sede di gara) deve essere composto da:

- a) N. 1 professionista laureato in Scienze Forestali (o equipollente) iscritto all'Ordine professionale dei dottori Agronomi e Forestali - "Sezione A - dottori agronomi e dottori forestali", con esperienza comprovata in materia di pianificazione forestale, con ruolo di responsabile e firmatario del piano;

- b) N.3 professionisti laureati in Scienze Forestali (o equipollente) iscritti all'Ordine professionale dei dottori Agronomi e Forestali - "Sezione A - dottori agronomi e dottori forestali" o "Sezione B - agronomi e forestali junior", con esperienza comprovata in materia di pianificazione forestale;

I raggruppamenti temporanei devono inoltre prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione del dottore agronomo e forestale.

L'incaricato provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo nel rispetto di quanto stabilito nel capitolato e nel disciplinare di gara, nonché di quanto indicato in sede di offerta.

Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per comprovate cause di forza maggiore, che comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale avente caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate in sede di offerta.

In caso di fallimento del mandatario, dell'incaricato, ovvero in caso di morte, interdizione o inabilitazione dei medesimi, l'Unione può recedere l'incarico.

Articolo 8. Obblighi dell'appaltatore

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori/liberi professionisti.

Articolo 9. Subappalto

Ai sensi dell'art. 31 co. 8 del Codice, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del professionista firmatario del Piano di gestione.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare, in conformità e nei limiti di quanto previsto dall'art. 105 del Codice; **in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.**

Articolo 10. Obblighi dell'Amministrazione appaltante e verifiche in ordine all'esecuzione dell'incarico

L'Amministrazione appaltante mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi.

L'Amministrazione appaltante, tramite il RUP, svolge le attività di propria competenza, in sinergia e collaborazione con gli operatori dell'appaltatore e con il referente dello stesso.

L'Amministrazione appaltante si impegna altresì ad una continua collaborazione con il referente organizzativo all'interno dell'organizzazione dell'appaltatore, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.

L'Amministrazione appaltante effettua controlli specifici sui servizi appaltati, per verificarne la rispondenza operativa e la coerenza funzionale rispetto a quanto illustrato nel presente capitolato d'oneri.

L'Amministrazione appaltante provvede, inoltre, nell'ambito di durata dell'incarico relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte dell'appaltatore, dei requisiti generali, sia con riguardo a

quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo previdenziale.

Articolo 11. Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni e modalità di pagamento

L'importo che l'Unione Montana corrisponde all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall'offerta dell'appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali e contributivi correlati che devono essere corrisposti dal committente, e che saranno oggetto dell'incarico.

L'Amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici unitari configurati in sede di offerta.

Ai fini della resa del corrispettivo, le attività oggetto del presente appalto sono assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (IVA).-Ogni altro onere previdenziale stabilito per legge in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto si intende compreso nell'importo complessivo determinato dall'offerta economica dell'appaltatore.

La liquidazione delle prestazioni rese in esecuzione del contratto del presente appalto sarà effettuata, previa verifica della regolarità contributiva entro trenta (30) giorni dal ricevimento della fattura/nota pro-forma da parte dell'assegnatario. I pagamenti verranno comunque sospesi nei seguenti casi:

- dal 15 dicembre al 15 gennaio;
- nel caso in cui le verifiche tecniche, fiscali e contributivo previdenziali, siano negative;
- nel caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore.

Ai fini della rendicontazione PSR della domanda di aiuto finanziata le fatture emesse dovranno riportare:

- intestazione al beneficiario;
- descrizione dell'oggetto della spesa,
- importo della spesa con distinzione dell' IVA e degli eventuali altri oneri previdenziali;
- data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
- dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata;
- Codice Unico di progetto ARTEA (CUP ARTEA)

Le competenze dovute verranno corrisposte secondo i seguenti stati di avanzamento:

SAL 1 (pari al 20% dell'importo del contratto)

Al momento della sottoscrizione del contratto

SAL 2 (pari al 30% dell'importo del contratto)

Al completamento di tutti i rilievi descrittivi e di tutti i rilievi dendrometrici relativi alla Fase di Analisi e previa consegna e positiva verifica.

SAL 3 (pari al 40% dell'importo del contratto)

Alla consegna di tutti i prodotti finali previsti dal presente capitolato.

SAL 4 (pari al residuo 10% dell'importo del contratto)

Successivamente all'approvazione del PGF.

Articolo 12. Verifiche tecniche e verifica di conformità degli elaborati finali

I pagamenti relativi a ciascuno stato di avanzamento del servizio saranno effettuati dall'Unione Montana solo a seguito della conclusione delle verifiche condotte dal RUP sui prodotti, anche intermedi oggetto della consegna.

Le verifiche si baseranno in particolare sulla conformità di ciascun prodotto rispetto a quanto indicato sui documenti di gara, nonché a quanto previsto dalla normativa forestale, dai riferimenti tecnici regionali vigenti e a quanto previsto dall'incaricato in sede di offerta.

Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso secondo le modalità e i tempi previsti dall'Art.102 del Codice sulla base delle verifiche condotte sui prodotti finali consegnati. Nell'ambito delle verifiche saranno effettuati anche sopralluoghi su un campione di particelle forestali.

Articolo 13. Incompatibilità riservatezza e proprietà

Gli elaborati prodotti resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Unione Montana committente, nel senso che quest'ultima si riserva l'insindacabile facoltà di poter apportare al materiale tutte quelle modifiche o varianti ritenute opportune in qualsiasi momento, nonché di utilizzarli per fini di divulgazione e/o pubblicazione. L'incaricato potrà utilizzare o pubblicare anche in forma parziale i prodotti forniti solo previa espressa autorizzazione scritta dell'Unione Montana.

L'Unione Montana avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva del materiale fino a quel momento redatto e degli elaborati prodotti, anche in caso di revoca dell'incarico. All'aggiudicatario incaricato sono riservati i diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 14. Responsabilità

La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare, per fatto doloso o colposo, a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi, fatte salve le responsabilità legate all'attività discrezionale e decisionale in capo all'Amministrazione, in relazione alle rispettive competenze amministrative e istituzionali.

L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto,

comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore.

Articolo 15. Garanzie

Stante la natura del servizio oggetto della presente procedura di gara, non è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 10, del Codice, come previsto all'Art. 1 co. 4 della L. n. 120/2020.

L'operatore economico dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso, idonea **cauzione definitiva** nei termini e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 per un importo minimo pari al 10% dell'importo contrattuale.

È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante i soggetti impegnati per l'esecuzione del contratto.

Articolo 16. Inadempimenti, penalità, esecuzione in danno

Qualora l'Amministrazione appaltante ritenesse difettosa o inadeguata l'attività di progettazione svolta dall'aggiudicatario, oppure rilevasse mancanza nell'adempiere agli obblighi previsti nel contratto, potrà richiedere allo stesso di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine perentorio e senza costi e oneri aggiuntivi per l'Unione stessa.

In relazione all'esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l'appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, l'Unione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura pari al doppio del danno conseguente all'irregolarità o inadempienza relativa a quanto contrattualmente previsto, valutata dall'Amministrazione stessa di volta in volta e comunque definita per un valore relativo non superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

In caso di mancato rispetto delle tempistiche previste nel presente capitolato, nonché dei tempi indicati dal concorrente in sede di offerta (cronoprogramma) per lo svolgimento delle fasi del piano e la consegna dei prodotti di cui ai S.A.L. n. 2 e 3 e in assenza di proroga degli stessi da parte dell'Amministrazione, verrà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille del prezzo di aggiudicazione, decurtabile dai compensi dovuti a titolo di corrispettivo, salvo cause non imputabili all'incaricato.

Nel caso in cui l'importo delle penali raggiunga il 10% dell'intero corrispettivo contrattuale netto, è facoltà dell'Amministrazione appaltante, procedere alla risoluzione del contratto e avanzare richiesta per risarcimento del danno, salvo cause non imputabili all'incaricato.

La contestazione dell'inadempienza è comunicata con PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Unione procederà all'applicazione delle penali individuate ai precedenti commi.

Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Unione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal precedente comma ed ai successivi articoli.

L'appaltatore con la firma del contratto si assume la responsabilità di effettuare la consegna dei prodotti finali del PGF di Gestione nei termini utili per consentire l'acquisizione di tutti i necessari provvedimenti autorizzativi e, in caso di ritardi a Lui imputabili che possano determinare il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda di pagamento relativa al finanziamento PSR, accetta la rivalsa da parte dell'Unione del relativo danno.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Unione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore, ovvero negli ulteriori modi previsti dalla legge.

Articolo 17. Vicende soggettive inerenti l'appaltatore

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione fino anche il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale previsti dal D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 ove non abrogato.

Nei sessanta (60) giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti previsti dal Codice dei contratti e regolamento di attuazione.

Decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma precedente senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge, fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti dal Codice dei Contratti, dal regolamento di attuazione e dal bando di gara.

Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione dello stesso, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto nei riguardi degli aventi causa a qualsiasi titolo.

Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare/mandatario, l'Amministrazione può recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti purché queste abbiano i requisiti di

qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire, ferme restando per l'Amministrazione Appaltante le facoltà di cui all'art.6 del presente Capitolato d'onori.

Articolo 18. Cause di risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Unione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

- reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verificano più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano per più di tre volte e siano preceduti da comunicazione scritta, ad esclusione delle inadempienze di cui all'art. 16 del presente capitolato, per le quali operano le disposizioni di cui allo stesso articolo;
- inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del successivo comma).

Costituiscono cause determinanti la risoluzione del contratto anche:

- il subappalto;
- nel caso in cui l'importo delle penali raggiunga il 10% dell'intero corrispettivo contrattuale netto e l'Unione intenda procedere alla risoluzione del contratto secondo le facoltà di cui all'art. 15, del presente capitolato d'onori.

Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione dell'Amministrazione sull'impatto del disservizio sull'utenza e sull'organizzazione complessiva):

- la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio senza giustificazione né preavviso;
- l'impiego di personale con qualifiche e professionalità inferiori a quelle stabilite;
- la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte dell'Amministrazione.
- ritardo nella presentazione della documentazione oltre i termini prescritti dal presente capitolato.

L'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto, previo esperimento, quando possibile e quando le circostanze ancora lo permettano, di diffida ad adempiere.

In caso di inadempienza grave o nel perdurare della stessa, sarà facoltà dell'Amministrazione di recedere dagli impegni presi, in tal caso saranno corrisposti esclusivamente gli onorari percentualmente dovuti per le elaborazioni predisposte sino alla data di comunicazione del recesso.

La risoluzione del contratto è comunicata dall'Amministrazione all'appaltatore mediante lettera raccomandata e comporta tutte le conseguenze di legge e di contratto.

Articolo 19. Recesso unilaterale dell'Amministrazione appaltante

L'Amministrazione appaltante, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

Qualora l'Unione intendesse unilateralmente recedere dal presente appalto di servizi, all'aggiudicatario incaricato dovranno essere corrisposti gli onorari percentualmente dovuti per le elaborazioni predisposte sino alla data di comunicazione del recesso, senza che null'altro il professionista possa pretendere. Di tali elaborazioni l'aggiudicatario dovrà dare adeguata documentazione entro sessanta giorni successivi alla avvenuta comunicazione di recesso, con facoltà per l'Amministrazione appaltante di utilizzare le elaborazioni per le rispettive funzioni istituzionali.

L'incaricato è tenuto ad accettare in qualsiasi momento il recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno tre mesi.

Articolo 20. Risoluzione di controversie

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo a ciascun lotto del presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del Codice dei contratti pubblici, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

- dall'appaltatore, per essere presentata all'esame del Responsabile competente dell'Unione;
- dal Responsabile competente dell'Unione, per essere rivolta all'appaltatore, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare è devoluta alla competenza del Foro di Pisa.

È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 204 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 21. Clausola di rinvio

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Articolo 22. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010, l'appaltatore dovrà utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito conto corrente, acceso esclusivamente presso una banca o la Società Poste Italiane spa, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di concessione oggetto del presente capitolato e comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi di tale conto corrente nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, delegate ad operare su tale conto corrente. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'accensione del conto

corrente indicato. Tutti i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, che dovrà riportare il codice identificativo gara (CIG) richiesto dalla Stazione Appaltante e comunicato, dalla stessa, all'appaltatore. Il conto corrente dedicato dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato. L'effettuazione di transazioni senza l'apporto di banche o della Società Poste Italiane spa comporterà la risoluzione del contratto.

L'appaltatore deve inserire, nei rispettivi contratti, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n.136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa, da attivare avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell'avvenuta risoluzione con contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territoriale competente.

Articolo 23. Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile l'appaltatore approva specificamente le clausole contrattuali contenute nel presente capitolato.

Sansepolcro, lì 22/04/2021

Il R.U.P.
(Dr.ssa Marida Brogialdi)